



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – *SERVIZI DEMOGRAFICI*
Ufficio ACQUISTI

allegato A)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO
SERVIZIO DI RECUPERO SALME NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
O SU ORDINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E TRASPORTO CADAVERI
SERVIZI FUNEBRI OBBLIGATORI ANNI 2026- 2027

AFFIDAMENTO SERVIZI

- A) RECUPERO SALME NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO O SU
ORDINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E TRASPORTO CADAVERI**
B) SERVIZI FUNEBRI OBBLIGATORI

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 comma 1 Lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 smi

PERIODO dal 01.01.2026 al 31.12.2027

CIG:

ART. 1 - OGGETTO

1. L'affidamento di cui al presente Capitolato ha per oggetto il servizio comunale:
- recupero, fornitura di contenitore e trasporto salme rinvenute nel territorio del Comune di Casale Monferrato (art. 19/1 D.P.R. 285/90 e art. 8, comma 11, del D.P.G.R. n. 7/R dell'8/8/2012) dal luogo di decesso al deposito di osservazione, obitorio o nei diversi locali identificati dalla pubblica autorità - **Recupero salme**.
– composizione del cadavere, fornitura di feretro, carico e scarico, trasporto funebre (art.16, c. 1 lett.b, D.P.R. n. 285/90 e art. 8, comma 11, del D.P.G.R. n. 7/R dell'8/8/2012), per defunti aventi diritto alla gratuità del servizio (indigenti) o trasporti di salme non reclamate dai familiari o di cui nessuno ha disposto per i funerali – **Servizi funebri obbligatori**
2. Il servizio si svolge secondo le norme del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche, della legge Regionale Piemonte in materia funeraria n. 15/2011 e relative disposizioni attuative, del Regolamento comunale in materia, del presente Capitolato, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e delle norme che dovessero in seguito essere approvate.
3. L'appalto, oltre che dalle norme previste dal presente Capitolato, è disciplinato dall'offerta presentata dall'aggiudicatario, dal Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Casale Monferrato e dal Codice Civile.
4. La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza:
 - della vigente normativa in materia
 - del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
 - del Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti
 - del presente Capitolato prestazionale di appalto
 - dei luoghi in cui i servizi si dovranno svolgere.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà la durata di **anni 2 (due)** decorrenti dal 01.01.2026 al 31.12.2027.
2. Al termine del contratto il rapporto giuridico cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

ART.3 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai prezzi di consumo.

ART.4 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto : qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 –AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il costo del servizio viene quantificato per ogni singola voce di intervento, seguendo l'elenco dei servizi elencati all'art. 1 del presente Capitolato e come da prospetto sotto riportato (costi unitario e costi annui presunti).

L'importo complessivo stimato del servizio oggetto del presente appalto ammonta per l'intero periodo a presunti **Euro 35.900,00**.

Detto importo è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell'importo massimo stimato ai fini del valore dell'appalto sulla base dei costi sostenuti per tale servizio negli esercizi precedenti

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio verrà aggiudicato in applicazione dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ove compatibile con il suddetto Decreto.
2. L'aggiudicazione avverrà con applicazione del CRITERIO MINOR PREZZO art. 108, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
3. L'appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio del massimo ribasso unico da applicare in riferimento a ciascun prezzo unitario posto a base di gara.
4. Il prezzo formulato si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per l'impiego di manodopera, utilizzo o nolo mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, ed attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte.

Operazioni Preventivo	N. presunto annuo	Prezzo unitario Posto a base di gara	Prezzo complessivo presunto annuo
Recupero salme	13	€. 550,00	€. 7.150,00
Quota fissa mensile	12	€. 500,00	€. 6.000,00
Servizi Funebri Obbligatorii/ Per indigenti	4	€. 1. 200,00	€. 4.800,00
Iva esente art. 10 Dpr 26.10.72 n. 633 s.m.i.			
IMPORTO PRESUNTO ANNUO			€. 17.950,00

ART. 7 - REQUISITI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI.

L'impresa affidataria dei servizi deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 e dal D. Lgs. n. 114 del 31/3/98 smi. Deve altresì essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 100 del D.Lgs 36/2023 smi.

ART. 8- REPERIBILITA'.

1. L'impresa affidataria dovrà istituire uno o più recapiti telefonici attivi 24 ore al giorno, anche nei giorni festivi, con notifica degli stessi al Comune che li comunicherà all'Autorità Giudiziaria.
2. L'impresa affidataria si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante.
3. L'impresa affidataria dovrà indicare il nominativo del soggetto referente, il quale dovrà

essere continuamente reperibile 24 ore, per eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, per esigenze connesse al servizio.

ART. 9 - RECUPERO SALME.

1. L'impresa incaricata dovrà disporre di mezzo idoneo, come indicato nell'art. 20 del

DPR n. 285/90 dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 7/R dell'8/8/2012, nonché delle attrezzature necessarie, che potranno essere (a semplice scopo esemplificativo e non esaustivo), a seconda del caso:

- barella recupero salma;
- cucchiaio di acciaio inox per la movimentazione di salma in luoghi non facilmente accessibili;
- sacco recupero salma monouso antistrappo e resistente agli agenti chimici e biologici per sistemazione e movimentazione salma;
- contenitore rigido di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile
- guanti monouso, lenzuola, ecc.

2. L'Impresa incaricata, ricevuto l'ordine di trasporto dall'autorità competente, dovrà provvedere con proprio personale in qualsiasi ora del giorno e della notte, al prelevamento, carico e scarico, di salme di persone rinvenute cadavere in abitazione ovvero decedute per accidente sulla pubblica via, ed al loro trasporto alla camera mortuaria o autoptica del presidio ospedaliero territoriale o di altro luogo indicato dal committente.

3. Del recupero l'appaltatore dovrà dare informazione immediata al Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 10 – SERVIZI FUNEBRI OBBLIGATORI

1. I servizi funebri richiesti dall'Amministrazione Comunale nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, devono essere eseguiti dall'impresa funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e di cordoglio.

2. Il servizio e le forniture verranno erogati dall'impresa funebre affidataria nel rispetto delle normative di settore vigenti e previo accordo, ove possibile, con l'ufficio di polizia mortuaria.

3. Per ogni servizio funebre ordinato dall'Amministrazione Comunale, il direttore tecnico della ditta deve, prima dell'uscita dai locali di deposito, accertarsi che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano in regola con le norme vigenti ed in condizioni tali da prevenire inconvenienti o ritardi nell'esecuzione del servizio.

4. Il carro funebre ed i necrofori addetti alla chiusura del feretro dovranno trovarsi nel luogo ove è depositata la salma almeno 20 minuti prima dell'ora fissata per il trasporto.

5. Il funerale, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:

- a) disbrigo, su mandato del Comune di Casale Monferrato, di tutte le pratiche amministrative necessarie per il funerale;
- b) vestizione e deposizione della salma nel feretro;
- c) chiusura del feretro;
- d) fornitura di un cofano funebre rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 75 del vigente DPR n. 285/1990;
- e) prelievo del cadavere dal luogo del decesso e trasporto al luogo di deposito/osservazione;
- f) trasporto fino al luogo ove si svolge la sepoltura: ivi, se richiesto, potrà farsi luogo ad un breve rito civile o religioso.

ART. 11 - OBBLIGHI DA PARTE DELL'IMPRESA INCARICATA.

1. L'Impresa incaricata si obbliga ad eseguire i servizi e le forniture di cui al presente Capitolato. I servizi e le operazioni indicati nel presente CSA dovranno essere svolti dall'Impresa con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine idonee e mediante l'organizzazione dell'appaltatore a suo rischio, ai sensi dell'art. 1655 del Codice

Civile.

2. L'Impresa incaricata è soggetta a tutte le condizioni stabilite da leggi, decreti o regolamenti o da qualsiasi altra fonte normativa in materia funebre in vigore durante il corso dell'appalto.

3. E' a carico dell'Impresa incaricata e di sua esclusiva spettanza la responsabilità, l'adozione e l'attuazione delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa in materia vigente nel corso dell'appalto. In particolare, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre a mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta il tipo di servizio prestato. A questo scopo tratta e prevede nel documento aziendale sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti.

4. Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali l'impresa incaricata si impegna a garantire la continuità del servizio, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente Capitolato.

5. L'impresa affidataria si obbliga ad istituire uno o più recapiti telefonici attivi 24 ore, anche nei giorni festivi, ed a notificarlo al Comune che lo comunicherà all'Autorità Giudiziaria.

6. L'impresa affidataria si impegna ad organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi in tempi ravvicinati.

7. Poiché il servizio di recupero salme deve essere svolto in modo continuativo, a ricevimento dei singoli ordini, l'Impresa incaricata dovrà essere in grado di sostituire tempestivamente ed in modo idoneo il personale che per qualsiasi causa dovesse rendersi indisponibile.

8. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26/4/90 n. 86.

9. L'Impresa incaricata si obbliga inoltre al trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari (guanti monouso, lenzuola, sacchi monouso ecc.) venuti a contatto con la salma/resti, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ART. 12 PERSONALE – REQUISITI E COMPORTAMENTO, ASSICURAZIONI, CONTRATTI DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

1. L'Impresa affidataria garantisce, nell'ambito delle operazioni un numero di persone ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere.

2. Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti. Deve indossare una divisa consona al servizio ed esporre un apposito tesserino recante la denominazione dell'impresa.

3. La ditta affidataria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. Il personale addetto deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

4. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni a beni pubblici e privati. Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPI) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/08.

Non sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze.

5. La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti di lavoro di categoria, i minimi salariali ed adempiere a tutti gli oneri retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio,

garantendo il rispetto dei minimi contrattuali e quant'altro previsto per legge o dal contratto collettivo di categoria.

6. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull'affidatario, restando la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità e onere.

ART. 113 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, a seguito di presentazione di fattura, entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Si darà corso al pagamento dopo la verifica della regolarità di esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell'Ufficio Acquisti.

In ottemperanza all'art. 3 della L. n. 136/2010, l'appaltatore dovrà istituire/utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

3. Nei rapporti con la P.A. vige l'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto).

Art. 15 - SCIOPERI

1. I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dall'appaltatore.

2. In caso di sospensione o abbandono, l'Amministratore Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei servizi medesimi, addebitando alla stessa Impresa ogni onere e spesa conseguente, fatta salva l'azione penale per l'abbandono del pubblico servizio.

3. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'appaltatore è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale caso i servizi dovranno essere garantiti, nei limiti di cui alla L. n. 146/89 e del DPR n. 333/1990 e s.m.i. secondo le modalità richieste.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'affidatario, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato, è tenuto all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente documento.

Per quanto non esplicitamente indicato, si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità.

2. L'affidatario dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 17 – CONTROLLI

1. Il Comune di Casale Monferrato potrà con proprio personale, in qualsiasi momento,

verificare il regolare e puntuale svolgimento del servizio.

2. Il Comune potrà chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario.

3. La ditta si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'inosservanza delle norme del presente Capitolato e qualunque infrazione agli ordini ricevuti determinano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Mancata esecuzione di un servizio di recupero salme 700,00 Euro.
- b) Ritardo nell'esecuzione di un recupero salme o del servizio funebre istituzionale: 400 Euro.
- c) Mancata esecuzione di un servizio funebre istituzionale: 500 Euro.
- d) Fornitura incompleta o di materiali non conformi: 300 Euro.
- e) Automezzi in carenti condizioni meccaniche, manutentive e di pulizia: 300 Euro.
- f) Abbigliamento non conforme o atteggiamento non consono al rito: 300 Euro.
- g) Omissione delle comunicazioni previste dal presente Capitolato: da 100 a 300 Euro a seconda della gravità valutata discrezionalmente dall'Amministrazione comunale.

2. Le penali possono essere aumentate del venticinque per cento per ogni recidiva.

3. La penale viene inflitta con comunicazione formale (Raccomandata o PEC), con invito a produrre contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

4. L'ammontare della penale è dedotto compensando con il credito della ditta nei confronti del Comune od attingendo dalla cauzione depositata.

5. L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste dal presente Capitolato e dagli ordini di servizio impartiti dal Comune.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'articolo 106 del D.Lgs n. 36/2023 smi.

ART. 20 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE

1. La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

2. Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

3. L'aggiudicatario stipulerà una o più polizze assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale (rischio locativo e ricorso terzi da incendio) nonché per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato prestazionale d'appalto.

4. L'aggiudicataria produrrà al Comune, all'atto della stipula del contratto d'appalto, copia della/e polizza/e assicurativa/e sottoscritta/e a copertura dei rischi di cui sopra.

5. La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto, dal momento dell'immissione nel possesso del bene fino alla fine dell'appalto, ferma la garanzia per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto e riferibili a responsabilità della ditta aggiudicataria.

6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

7. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

8. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri denunciati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'affidatario.

9. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte - dalle suddette polizze assicurative, con riferimento esemplificativamente, e non tassativamente, all'eventuale presenza in polizza di esclusioni, scoperti, franchigie, limiti e sottolimiti di risarcimento.

ART. 21 - RECESSO

1. La stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 smi fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei servizi eseguiti secondo le previsioni di cui all'art. 123 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 smi.

2. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 smi, risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, senza limiti di tempo secondo le previsioni di cui allo stesso articolo.

ART. 23 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione costituisce impegno per l'aggiudicatario, a tutti gli effetti, della gestione del servizio, dal momento in cui viene comunicata, nei limiti e per gli importi specificati nella comunicazione stessa.

2. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti la gara, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

3. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 18 del vigente D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., ovvero *“per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*.

ART. 25 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono ad esclusivo carico della Ditta, come anche sono a suo carico le spese eventuali per sopralluoghi, trasferte ed altre eventuali inerenti l'incarico.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia non composta amichevolmente, che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Vercelli. In ogni caso è esclusa la procedura di

arbitrato.

ART. 27 - INFORMATIVA

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" si informa che i dati forniti dalle Imprese, il cui conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione della gara, saranno trattati, dal Comune, titolare del trattamento, al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente Capitolato ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali, che alla medesima saranno eventualmente affidati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

ART. 28 - ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta.

ART. 29 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Richiamata la delibera ANAC n.621 del 20/12/2022 il presente affidamento è esente dal contributo ANAC, dato atto che l'importo posto a base di gara è inferiore a euro 40.000

ART.30 – IMPOSTA DI BOLLO

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (all.I. 4 Dlg. 36/2023 smi).